

SICUREZZA A SCUOLA

Informazioni e prescrizioni per il personale

Il Decreto Legislativo 81/2008 nelle sue linee essenziali
integrato dal DLgs 106/2009

A CHI E' RIVOLTO L'OPUSCOLO

Questo opuscolo è destinato ai lavoratori della scuola. Per questo motivo le indicazioni in esso contenute sono centrate sui problemi fondamentali connessi all'igiene e alla sicurezza nelle aule, nei laboratori, nelle palestre e in tutti i rimanenti ambienti scolastici.

Tale documento, proposto a tutto il personale, ha lo scopo di fornire una corretta informazione sulla normativa relativa alla sicurezza, con la finalità di stimolarne il coinvolgimento e promuovere atteggiamenti idonei a ridurre i rischi causati da disinformazione, negligenze e da disattenzioni. Ovviamente, i contenuti non potranno essere considerati esaustivi di tutte le complesse problematiche che riguardano il settore della sicurezza, regolato da decine di leggi, norme e disposizioni che abbracciano tutti gli ambiti delle attività produttive; qui ci si limiterà, pertanto, a presentarne gli aspetti essenziali che vengono sottolineati dal DLgs 81/08, così come integrato dal DLgs 106/09 e dagli altri atti normativi che recepiscono le direttive della Comunità Europea in merito alle tematiche dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

PREMESSA

Il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, così come modificato dal DLgs 106 del 3 agosto 2009, costituisce l'attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 che ha sancito il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e

il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Esso riprende il percorso iniziato dal Dlgs 626/94 che aveva introdotto il concetto di “**sicurezza organizzata**”, ovvero di sicurezza intesa come processo in continua evoluzione.

Secondo tale criterio nei luoghi di lavoro deve essere tenuta costantemente in attività una organizzazione costituita dal:

- servizio di prevenzione e protezione, coordinato da un responsabile del servizio;
- servizio di pronto soccorso, di salvataggio, di lotta antincendio e di gestione dell'emergenza;
- controllo sanitario, ove dovuto.

Per quanto riguarda i lavoratori, il decreto 81 non presenta sostanziali novità rispetto al passato, tranne l'esplicitazione dell'obbligo del lavoratore a partecipare alle iniziative di formazione proposte dal datore di lavoro e l'obbligo di contribuire, insieme al datore di lavoro ed ai suoi collaboratori, a tutti gli adempimenti necessari per la tutela della sicurezza.

Per questi motivi diventa indispensabile informare, formare ed educare i lavoratori a prendersi cura di se stessi, a considerare la sicurezza un valore, in modo che possano contribuire, con proposte, suggerimenti e partecipazione, alla continua riduzione dei rischi ed al miglioramento delle condizioni di lavoro.

Nel presente libretto si parlerà di azienda, di processi produttivi, di lavorazioni etc., di tutte le espressioni, insomma, che sono tipiche dei luoghi di lavoro e che sono presenti nel linguaggio adottato dai testi normativi. Essendo il presente libretto rivolto al personale della scuola, deve risultare chiaro che tali espressioni si devono identificare con tutte le varie attività che vengono svolte normalmente in ambiente scolastico.

IL DECRETO LEGISLATIVO 106/2009: CAMPO DI APPLICAZIONE

La normativa sulla sicurezza si applica a tutti i settori di attività, sia pubblici sia privati, ed a tutte le tipologie di rischio.

Il decreto impartisce regole generali in materia di igiene, salute e sicurezza del lavoro, prevede l'istituzione del servizio di prevenzione e protezione in ciascuna azienda, stabilisce norme per la prevenzione degli incendi, l'evacuazione degli edifici e per i primi interventi di pronto soccorso.

Inoltre sancisce la consultazione dei lavoratori attraverso un loro rappresentante, obbliga l'azienda a fornire informazioni sui rischi connessi alle attività lavorative e a provvedere alla formazione dei lavoratori.

Stabilisce i criteri per adeguare i luoghi di lavoro e regola l'uso delle attrezzature dei dispositivi di protezione individuale e collettivi, la movimentazione dei carichi, l'uso delle apparecchiature munite di videoterminale, la protezione dagli agenti cancerogeni e biologici.

LE FIGURE PREVISTE DALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO

a) lavoratore: sono considerati lavoratori le persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione; i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento; gli allievi degli Istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videotermini limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione;

b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione;

c) azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

d) dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

e) preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

f) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

g) addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);

h) medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38, che collabora, secondo quanto previsto all'art. 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti i compiti di cui al presente decreto;

i) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

l) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

m) sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

n) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

o) valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

p) pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

q) rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

r) norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da una organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;

s) buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica;

t) formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

u) informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

v) addestramento: complesso delle attività dirette a far apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

Definizioni:

1. prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

2. agente: l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute;

3. unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

Il decreto prevede le figure del **dirigente** e del **preposto**. Tali figure apparentemente non sono presenti nelle scuole, ma, secondo interpretazioni accreditate, sono identificate nei docenti.

I LAVORATORI E LE SANZIONI A CARICO DEI LAVORATORI

I lavoratori devono ricevere dal datore di lavoro

Informazioni su:

- rischi specifici dell'azienda e misure di protezione adottate;

- normative di sicurezza e regole aziendali in materia di pericoli connessi all'uso di sostanze e preparati pericolosi;
- procedure relative alla gestione dell'emergenza, all'evacuazione, alla lotta agli incendi e al pronto soccorso;
- nominativi del responsabile del servizio di protezione e prevenzione, degli addetti e del rappresentante per la sicurezza e del medico competente.

Hanno i seguenti diritti:

- formazione adeguata ai rischi delle attività lavorative dell'azienda e specifici delle proprie mansioni;
 - essere forniti di idonei dispositivi di protezione individuale;
- verificare attraverso il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza l'applicazione:
- delle misure di sicurezza e di protezione adottate;
 - vigilanza sanitaria ove prescritto.

I lavoratori devono sottostare ai seguenti obblighi:

- ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro;
- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui sopra, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, e fatto salvo l'obbligo del punto sottostante, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria e di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

I lavoratori designati dal datore di lavoro per il pronto soccorso, l'antincendio e la gestione dell'emergenza non possono rifiutare tale designazione se non per giustificato motivo (art. 43, comma 3).

Il decreto prevede le seguenti sanzioni a carico dei lavoratori:

I lavoratori sono puniti con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per le violazioni agli obblighi sopra declinati.

GLI ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Sono designati (con il loro consenso) dal datore di lavoro, dal quale ricevono informazioni in merito a:

- natura dei rischi;
- organizzazione del lavoro;
- programmazione e attuazione delle misure preventive e protettive;
- descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
- i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Requisiti:

- titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
- possesso di attitudini e capacità necessarie allo svolgimento delle mansioni;
- disponibilità a svolgere la mansione;

- frequenza di appositi corsi con verifica degli apprendimenti.

Compiti:

- individuazione dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi;
- elabora le misure preventive e protettive;
- elabora le procedure di sicurezza;
- propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipa alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi;
- fornisce tutte le informazioni dovute ai lavoratori.

Responsabilità:

- Non sono soggetti ad alcuna sanzione

I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei lavoratori sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

E' designato dal datore di lavoro.

Deve possedere:

- titolo di studio adeguato e comunque non inferiore al diploma di scuola media superiore;
- elevata attitudine, capacità professionali ed esperienza documentata;
- attestato di frequenza di appositi corsi di formazione con verifica degli apprendimenti.

Compiti:

- individua le situazioni di pericolo e ne valuta i rischi;
- elabora le misure di prevenzione e quelle di sicurezza;
- partecipa alle riunioni periodiche ed elabora i progetti di formazione ed informazione dei lavoratori.

Responsabilità:

- non è soggetto ad alcuna sanzione né penale né amministrativa. Può essere chiamato a rispondere dal datore di lavoro per scarsa professionalità.

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Nelle amministrazioni o unità lavorative che occupano almeno 16 dipendenti è eletto all'interno della RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria); in assenza della RSU o per amministrazioni con meno di 16 dipendenti è eletto dai lavoratori al loro interno su iniziativa delle Organizzazioni Sindacali. Il CCNL scuola 2006/09, prevede che qualora non possa essere designato secondo le modalità sopra riportate, la RSU designa altro soggetto disponibile tra i lavoratori della scuola.

Diritti:

- Deve essere formato a carico del datore di lavoro per acquisire competenze specifiche sui rischi esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, in modo da raggiungere adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
- permessi per svolgere le funzioni previste dal suo ruolo.

Deve essere consultato per:

- tutte le decisioni relative all'organizzazione ed alle procedure relative alla sicurezza nei posti di lavoro;
- designazione del responsabile della sicurezza, degli addetti alla sicurezza e dei lavoratori addetti alla gestione delle emergenze (incendi, pronto soccorso, evacuazione ecc.);
- formazione ed informazione dei lavoratori;
- gestione dell'intero sistema di sicurezza.

Inoltre ha il diritto:

- di accesso a tutti i locali dell'azienda dove si svolgono le lavorazioni;
- ad essere consultato preventivamente in merito all'organizzazione della formazione;
- di accedere al documento della valutazione rischi;

- a formulare proposte sull'elaborazione e l'attivazione di particolari misure di prevenzione;
- ad essere presente durante le ispezioni degli organi di vigilanza;
- di proporre ricorso alle autorità competenti in caso di inadeguate o inidonee misure di sicurezza;
- di partecipazione alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dei rischi.

IL MEDICO COMPETENTE

Il medico competente è designato dal datore di lavoro. Tale figura è stata per la prima volta prevista dal DPR 303 del 1956 (norme generali per l'igiene del lavoro). In calce a tale decreto, infatti, è allegata una tabella dove sono riportate le tipologie di lavoro per le quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche. In periodi più recenti, detta tabella è stata integrata dal DLgs 277/91 (Prevenzione e protezione da rumore, amianto e piombo) e, successivamente, dall'art. 17 del DLgs 626/94 che ha reso tale figura praticamente obbligatoria in tutte le aziende.

Funzioni: collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione per la valutazione dei rischi; effettua gli accertamenti sanitari e le visite mediche; esprime i giudizi di idoneità in merito alle mansioni specifiche; visita gli ambienti di lavoro per verificarne le condizioni di idoneità.

Principali riferimenti normativi

- DLgs 81/08, integrato dal DLgs 106/09 art. 25

MISURE GENERALI DI TUTELA

Le misure generali di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono contenute nell'articolo 15 del decreto che si riporta integralmente:

Le misure generali per la protezione e la sicurezza dei lavoratori sono:

- a - valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
- b - eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;
- c - riduzione dei rischi alla fonte;
- d - programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- e - sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- f - rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e ripetitivo;
- g - priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- h - limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- i - utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
- l - controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- m - allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
- n - misure igieniche;
- o - misure di protezione collettiva ed individuale;
- p - misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- q - uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- r - regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
- s - informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- t - istruzioni adeguate ai lavoratori.

Le misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

RISCHIO E PERICOLO

I termini pericolo e rischio non hanno sempre lo stesso significato in tutti gli stati membri della Comunità europea e nemmeno all'interno delle singole discipline scientifiche. Diamo pertanto le seguenti definizioni:

- **Pericolo** - Proprietà o qualità Intrinseca di una determinata entità (per es., materiali o attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro) avente il potenziale di causare danni.
- **Rischio** - Probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione nonché dimensioni possibili del danno stesso.
- **Valutazione dei rischi** - Procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la sanità dei lavoratori, nell'espletamento delle loro mansioni, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro.

CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE DEI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO

I rischi presenti negli ambienti di lavoro sono conseguenza dello svolgimento delle attività lavorative. Essi possono essere divisi in tre macro categorie:

Rischi per la sicurezza (di natura infortunistica):

- Strutture
- Macchine
- Impianti elettrici
- Sostanze pericolose
- Incendio/Esplosioni

Rischi per la salute (di natura igienico - ambientale):

- Agenti chimici
- Agenti fisici
- Agenti biologici

Rischi per la sicurezza e la salute (di natura trasversale):

- Organizzazione del lavoro
- Fattori psicologici
- Fattori ergonomici
- Condizioni di lavoro difficili

Quest'ultimo tipo di rischio è forse quello più sottovalutato e per questo motivo particolarmente insidioso; gli esempi sono costituiti da mancanza di chiare procedure interne, scarso coinvolgimento dei lavoratori, mancanza di precise e chiare attribuzioni di responsabilità e scarsa informazione.

LA TUTELA DELLA LAVORATRICE IN GRAVIDANZA

La lavoratrice in stato di gravidanza usufruisce di tutta una serie di tutele previste dalle leggi di seguito riportate:

- Legge 30 dicembre 1971 n. 1204 (tutela delle lavoratrici madri).
- D.P.R. 25 novembre 1976 n. 1026 (regolamento di esecuzione della Legge 1204/71 sulla tutela delle lavoratrici madri). In particolare, l'art. 5 di questo atto normativo indica i divieti di adibire le lavoratrici in gravidanza a lavori faticosi pericolosi ed insalubri.
- Legge 8 marzo 2000 n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità...). Questo atto normativo modifica la Legge 1204/71 ampliandone ed estendendone le norme anche al padre lavoratore.
- Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità).

Principali fattori di rischio

- **orari ed organizzazione del lavoro:** l'affaticamento mentale e psichico, in genere, aumenta durante la gravidanza e nel periodo post natale a causa dei diversi cambiamenti, fisiologici e non, che intervengono;
- **carichi posturali:** la fatica derivante dallo stare in piedi e da altre attività fisiche è stata spesso considerata tra le cause di aborti spontanei, parti prematuri e neonati sottopeso;

- **stress professionale:** le lavoratrici gestanti e puerpere possono risentire in modo particolare dello stress professionale.

La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad informare tempestivamente il datore di lavoro della sua particolare situazione. Ciò al fine di consentire l'attuazione delle tutele previste dalla normativa in materia.

GESTIONE DELL'EMERGENZA

La gestione dell'emergenza richiede un'attenta e puntuale organizzazione; inoltre, è necessario prevedere un congruo numero di esercitazioni simulando situazioni di pericolo, perché solo addestrando il personale a comportarsi con sicurezza e decisione si possono evitare tutti i problemi che, in una situazione di effettiva emergenza, diventerebbero altrimenti difficili da gestire.

L'Organizzazione deve prevedere:

Compiti assegnati al personale:

- un coordinatore (ed un vice) dell'emergenza;
- un responsabile (ed un vice) per l'emanazione dell'ordine di evacuazione;
- un responsabile (ed un vice) per ogni piano dell'edificio per diffondere l'ordine di evacuazione;
- un addetto (ed un vice) alle chiamate di soccorso;
- uno o più addetti (con i rispettivi vice) per l'interruzione dell'erogazione di gasolio, energia elettrica, acqua (tranne che per i casi di incendio).

Compiti assegnati agli alunni:

- un alunno aprifila (ed un vice) per classe;
- un alunno chiudifila (ed un vice) per classe;
- due alunni responsabili per ciascun disabile.

Aspetti organizzativi di carattere generale:

- le classi con alunni disabili devono essere situate al piano terra;
- le classi con gli alunni più piccoli devono essere situate ai piani bassi;
- i banchi delle aule devono essere disposti in modo da consentire un agevole passaggio;
- ogni classe deve avere assegnata una specifica via di fuga e possibili percorsi alternativi;
- bisogna organizzare una serie di esercitazioni per ottimizzare i tempi di deflusso;
- individuare con precisione aree di raccolta, tenendo conto che le stesse devono essere accessibili ai mezzi di soccorso;
- controllo periodico di idranti ed estintori;
- controllo quotidiano delle vie di uscita e di ingresso.

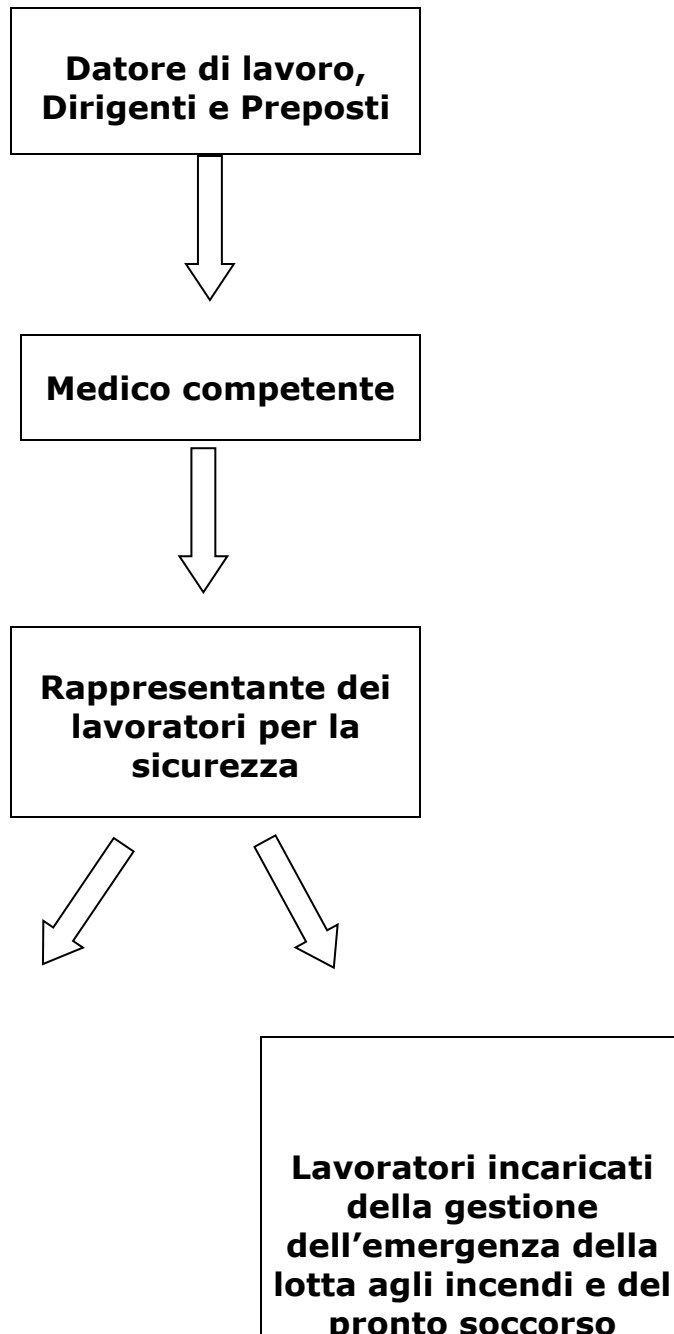
In caso di Emergenza la persona che ne individua la situazione deve:

- Informare immediatamente il coordinatore dell'emergenza;
- allertare immediatamente i responsabili di piano;
- avvertire telefonicamente i Vigili del Fuoco ed il Pronto soccorso sanitario;

Il coordinatore per l'emergenza deve:

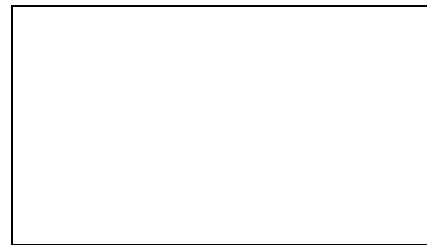
- valutare se è necessario attuare il piano di evacuazione;
- accertarsi che tutti gli ingressi siano aperti per consentire l'accesso dei mezzi di soccorso.

L'ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA



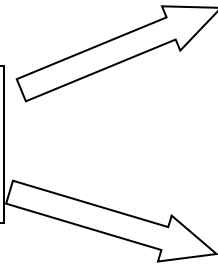
**Responsabile del
servizio di
prevenzione
protezione**

**Addetti al servizio di
prevenzione e
protezione**



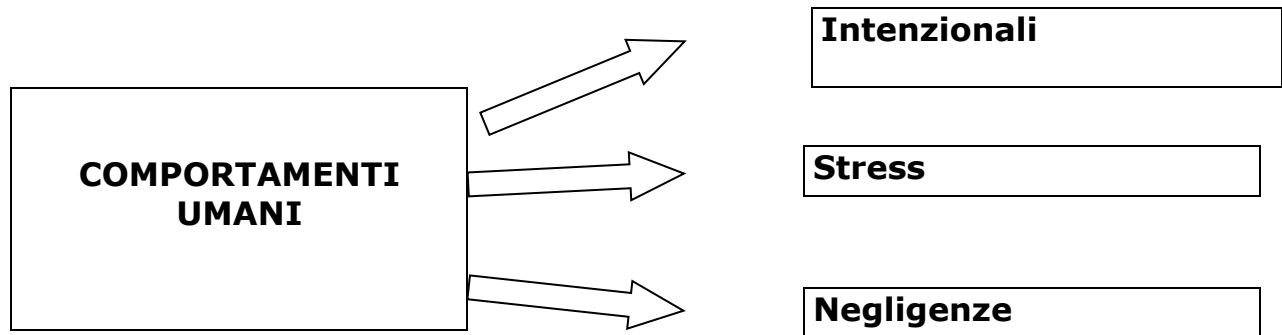
INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO

FATTORI DEL RISCHIO



Strutture ed Impianti

**Laboratori - Palestre,
attrezzature, arredi,
macchine, materiali,
sostanze**



IL RISCHIO ELETTRICO

Il rischio elettrico è presente in tutti gli ambienti di lavoro che di norma ospitano non solo gli impianti di illuminazione ma anche macchine, apparecchiature e componenti che funzionano con l'energia elettrica. I pericoli che ne derivano sono legati essenzialmente a deficienze dell'impianto elettrico, a carenze di manutenzione e/o alla vetustà dell'impianto medesimo, ma anche all'uso scorretto delle apparecchiature elettriche magari prive delle opportune protezioni contro le parti in tensione. I danni che la corrente elettrica può causare sono di diverso tipo e di varia entità e vanno da bruciature di diversa gravità, a danni fisici permanenti fino alla morte.

I pericoli scaturiscono sia dai contatti diretti sia dai contatti indiretti:

contatti diretti

Sono quei contatti con elementi o parti che normalmente si trovano sotto tensione, per negligenza o per mancato rispetto delle norme di sicurezza (per es. un filo scoperto, una spina usurata ecc.);

contatti indiretti

Sono quei contatti che si verificano toccando una parte metallica che normalmente non è sotto tensione (per es. un distributore di bevande, una fotocopiatrice ecc.), ma per una perdita di isolamento, per vetustà o per rottura di parti isolanti si trovano sotto tensione.

Danni provocati dalla corrente elettrica

Un'anomala circolazione della corrente elettrica, in genere, può indurre due tipi di conseguenze:

- possibilità di innescare incendi;
- danni derivanti dal passaggio di corrente elettrica nel corpo umano.

Gli incendi sono provocati da un eccessivo riscaldamento dei conduttori attraversati da corrente elettrica; ciò può essere causato da un corto circuito o da un sovraccarico, nel caso che queste due situazioni anomale non vengano interrotte tempestivamente.

Il passaggio della corrente elettrica attraverso il corpo umano, sia per un contatto diretto sia per un contatto indiretto, prende il nome di **folgorazione** o **elettrocuzione**.

Nell'attraversare il corpo umano la corrente elettrica tende a seguire il percorso che offre minore resistenza; la pericolosità di tale attraversamento dipende dall'intensità della corrente, dalla durata del contatto e, in una certa misura, dalla sensibilità individuale. In linea di massima si ritengono pericolose correnti elettriche che superano i 15/20 milliampere (mA).

In caso di folgorazione i danni possono essere di entità variabile:

- scossa lieve che consiste in una spiacevole sensazione dovuta ad un leggero e breve passaggio di corrente;
- ustioni dovute agli effetti termici della corrente; tali ustioni possono essere di varia entità e possono arrivare a distruggere anche i tessuti profondi con possibile danneggiamento di interi arti;
- tetanizzazione ovvero blocco muscolare che in alcuni casi non consente di abbandonare la presa;
- arresto respiratorio causato dalla contrazione dei muscoli respiratori o dalle lesioni dei centri nervosi che sovrintendono a tale funzione;
- alterazioni cardiache dovute alla fibrillazione del cuore: le fibre del muscolo cardiaco cominciano a contrarsi disordinatamente, alterando la funzionalità dell'organo fino a portare alla morte.

Misure di prevenzione

Per ridurre il rischio elettrico, l'impianto deve essere progettato e realizzato a regola d'arte (rispetto delle norme CEI e CEI EN) da parte di ditte accreditate, che garantiscano il rispetto delle norme contenute nella Legge 248/05 e nel DM 37/08. L'impianto, inoltre, deve essere mantenuto secondo i criteri stabiliti dalle norme medesime. La corretta gestione degli impianti e degli utilizzatori elettrici prevede, inoltre, tutta una serie di precauzioni di seguito elencate:

- accertarsi che l'apparecchiatura sia dotata della necessaria certificazione;
- utilizzare l'apparecchiatura seguendo le istruzioni contenute nei manuali;
- non manomettere le apparecchiature e gli impianti;
- in caso di guasto non improvvisarsi elettricisti;
- individuare la posizione del guasto elettrico, in modo da intervenire immediatamente in caso di anomalie interrompendo il passaggio di corrente;
- far sostituire i cavi e le spine deteriorati;
- non rimuovere le protezioni;
- accertarsi che sia stata tolta l'alimentazione, anche per piccole operazioni sugli impianti (sostituzione di una lampadina) ;
- segnalare immediatamente eventuali anomalie nel funzionamento degli impianti o delle apparecchiature;
- non sovraccaricare le prese di corrente con troppi utilizzatori elettrici;
- non tirare il cavo di alimentazione per scollegare un apparecchio elettrico, ma staccare la spina;
- evitare, per quanto possibile, l'uso di prolunghe;
- non toccare impianti se si hanno le mani o le scarpe bagnate;
- non usare acqua per spegnere gli incendi di origine elettrica;
- rispettare la segnaletica di sicurezza.

Incidente elettrico

In caso di incidente elettrico, non toccare l'infortunato prima di interrompere il passaggio di corrente. Nel caso che il circuito non possa essere prontamente interrotto, bisogna isolare la propria persona con guanti isolanti o panni asciutti, oppure collocarsi su tavole di legno secco ecc. e separare il colpito servendosi di materiali isolanti quali legno, plastica ecc. Se la folgorazione ha compromesso l'attività respiratoria ed il cuore, il soccorso deve essere prestato entro 3 o 4 minuti, perché oltre tale intervallo di tempo le conseguenze possono essere irreparabili. Nel caso che la persona abbia riportato lesioni di grave entità, è necessario coprire le parti ustionate con un panno sterile e rivolgersi immediatamente al pronto soccorso.

Principali riferimenti legislativi

- DLgs 81/08, integrato dal DLgs 106/09 artt. 80 – 84, Allegato IX
- Legge 248/05
- DM n. 37/08

Norme tecniche

- Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano)
- Norme CENELEC (omologo del CEI in campo europeo)
- Norme IEC (ente normatore a livello extraeuropeo)

IL RISCHIO INCENDIO

Le elementari informazioni di seguito esposte, hanno l'obiettivo di creare la cultura della sicurezza antincendio tra il personale che giornalmente opera nella scuola e che, meglio di chiunque altro, conosce le problematiche del luogo di lavoro in cui opera.

Con queste informazioni ci si augura che vengano corretti e/o eliminati determinati comportamenti e consuetudini che spesso sono origine e causa degli incendi nelle scuole, ed in secondo luogo, fornendo le indicazioni di base, si possa reprimere sul nascere un principio di incendio utilizzando i mezzi di estinzione presenti in tutti i locali dell'Istituto.

Definizione

L'incendio consiste nella rapida ossidazione di materiale con notevole sviluppo di calore, fiamma, fumo e gas caldi.

Gli effetti di un incendio sono:

- a) emanazione di energia sotto forma di calore e luce;
- b) trasformazione delle sostanze combustibili in altri elementi.

La combustione è una reazione chimica sufficientemente rapida di una sostanza combustibile con un comburente, che dà luogo allo sviluppo di calore, fiamma, gas, fumo e luce.

La combustione può avvenire con o senza sviluppo di fiamma superficiale; affinché si possa verificare la combustione è necessario che siano presenti tre elementi: COMBUSTIBILE, COMBURENTE, SORGENTE di CALORE. Al mancare di almeno uno di questi tre elementi l'incendio si spegne.

Per ottenere lo spegnimento di un incendio si può quindi ricorrere ad uno dei tre sistemi:

- **esaurimento del combustibile** che consiste nell'allontanare la sostanza combustibile dal focolaio di incendio;
- **soffocamento** che consiste nella separazione del comburente dal combustibile;
- **raffreddamento** che consiste nel sottrarre calore fino ad ottenere una temperatura inferiore a quella necessaria al mantenimento della combustione.

In genere per lo spegnimento di un incendio si utilizza una combinazione dei tre sistemi. In quasi la totalità dei casi d'incendio, il comburente è costituito dall'ossigeno contenuto nell'aria: quindi quello che caratterizza il tipo di incendio è il COMBUSTIBILE. Su questa base, gli incendi sono perciò suddivisi in: incendi di materiali solidi, di liquidi infiammabili, di gas infiammabili, di metalli, di sostanze chimiche. L'identificazione di ciascuna di queste tipologie permette di individuare le modalità e le sostanze che consentono di estinguere un incendio.

Prodotti della combustione

Uno dei principali prodotti della combustione sono i gas che si mantengono tali anche quando l'ambiente si raffredda: nella grande maggioranza dei casi la mortalità è da riferirsi alla inalazione di tali gas che porta a gravi danni biologici. La causa principale della propagazione dell'incendio è il calore che comportando l'aumento della temperatura di tutti i materiali ne provoca il danneggiamento e la distruzione. Il calore è dannoso per l'uomo e causa una serie di gravi inconvenienti che possono portarlo alla morte.

Cause di incendio

Le principali cause di incendi negli edifici scolastici sono:

- deposito o manipolazione non corretta di sostanze infiammabili o di combustibile;
- accumulo di rifiuti: carta o altro materiale combustibile che può essere facilmente incendiato;
- negligenza nell'uso di fiamme libere e di apparecchi generatori di calore (ad esempio durante le esercitazioni di laboratorio o durante i lavori di manutenzione);
- inadeguata pulizia delle aree di lavoro e scarsa manutenzione delle apparecchiature, impianti elettrici o utilizzatori difettosi, sovraccarichi o non adeguatamente protetti;
- riparazioni o modifiche di impianti elettrici effettuate da persone non qualificate;
- apparecchiature elettriche lasciate sotto tensione anche quando inutilizzate;
- ventilazione ostruita di apparecchi di riscaldamento, di macchinari, di apparecchiature elettriche e di ufficio;
- utilizzo scorretto di impianti di riscaldamento portatili;
- fumare in aree proibite o non usare il posacenere;
- negligenze degli addetti alla manutenzione.

Sostanze estinguenti:

- acqua per legno e carta;

- schiuma per liquidi infiammabili;
- polveri per apparecchi elettrici/liquidi infiammabili;
- idrocarburi alogenati o sostitutivi per motori di macchine.

Mezzi estinguenti:

- estintori;
- idranti.

NORME DA SEGUIRE IN CASO DI INCENDIO

Nel caso venga dato il segnale di allarme incendio è necessario comportarsi come segue e come previsto, anche, dal Piano di Evacuazione:

- abbandonare i locali senza indugi ma in modo ordinato
- aiutare chi si trova in difficoltà, se ciò non è possibile, segnalare la presenza di persone in difficoltà alle squadre di soccorso.
- evitare di correre
- usare le scale
- non usare gli ascensori
- evitare di portare con sé oggetti voluminosi, ma è opportuno che i docenti portino con sé il registro di classe per poter contare i presenti
- in presenza di fumo, se possibile, coprire la bocca ed il naso con un fazzoletto bagnato
- in caso di forte calore cercare protezione con indumenti possibilmente bagnati
- non tornare indietro per nessun motivo
- seguire le vie di fuga e raggiungere il punto di raccolta esterno all'edificio; ogni classe si dovrà riunire nel punto prestabilito per contare i presenti

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Per movimentazione manuale dei carichi si intendono le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico, ad opera di uno o più lavoratori, e sono costituite da quelle azioni che consistono nel sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico.

Lo sforzo muscolare richiesto dalla movimentazione manuale dei carichi determina un aumento del ritmo cardiaco e di quello respiratorio, e inoltre, in presenza di condizioni ergonomiche sfavorevoli, nel tempo, può incidere negativamente sulle articolazioni, in particolare sulla colonna vertebrale, determinando rischi di lesioni che possono compromettere la deambulazione. A causa di questo inconveniente, i lavoratori devono segnalare al datore di lavoro la presenza di cause che sconsigliano questo tipo di attività.

In presenza di particolari situazioni lavorative, i lavoratori potranno essere soggetti a sorveglianza sanitaria dal datore di lavoro.

Per i motivi sopra indicati, la movimentazione dei carichi dovrebbe essere effettuata con appositi macchinari.

Quando non è possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi, è necessario adottare una serie di cautele che possono ridurre il rischio che tale pratica comporta. In particolare, oltre ad alcuni accorgimenti che il datore di lavoro deve adottare da un punto di vista organizzativo, è necessario che il lavoratore sia a conoscenza che tale attività può costituire un rischio per la colonna vertebrale e pertanto deve assumere determinati comportamenti.

A tal proposito si deve osservare, innanzitutto, che lo sforzo muscolare, e la relativa sollecitazione sulla colonna vertebrale, risultano tanto minori quanto più eretta è la posizione del corpo.

Prima di movimentare un carico, i lavoratori devono attrezzarsi con tutti gli strumenti messi a loro disposizione (guanti, scarpe antiscivolo ecc.) in modo da poter espletare il compito in condizioni di sicurezza. Quindi devono fare una serie di considerazioni sullo sforzo fisico richiesto in base alle caratteristiche del carico stesso (il volume, la forma, la stabilità, la presa) e sulle caratteristiche dell'ambiente circostante (spazio libero, situazione del pavimento ecc.).

Una volta valutati questi aspetti si passa quindi all'azione:

- 1) piegare le ginocchia, tenendo un piede avanzato rispetto all'altro per ottenere un miglior equilibrio;
- 2) assicurarsi che la presa sia sicura ed equilibrata;
- 3) portare il peso vicino al corpo;
- 4) alzarsi lentamente, senza strappi, facendo leva sulle gambe;

5) trasportare il carico mantenendolo il più possibile vicino al corpo, con la schiena in posizione diritta ed il tronco eretto.

Nello spostare il carico, qualunque sia il peso e la dimensione, bisogna evitare di ruotare il tronco.

Soluzioni per m.m. BAMBINI

- MOVIMENTAZIONE BAMBINI (1 ADDETTO) PIU' CORRETTA:



IL RUMORE

Il rumore consiste in una alterazione dello stato di quiete dell'aria, causato da vibrazioni di un corpo elastico, che produce un fenomeno acustico irregolare, che quindi viene percepito dal sistema uditivo come sgradevole, fastidioso e molesto.

Le caratteristiche del rumore sono:

- **l'intensità** misurabile con un fonometro ed espressa in decibel (dBA);
- **la frequenza** espressa in Hertz;
- **la durata** rumore discontinuo o continuo.

Il rumore non è ritenuto pericoloso fino a quando l'intensità si mantiene al disotto di 80 dBA; fino a tale soglia non sono pertanto previste disposizioni particolari.

Per valori superiori a 80 dBA il rumore può provocare danni al sistema uditivo, soprattutto in caso di esposizione prolungata. In questi casi, il datore di lavoro deve provvedere a fornire le informazioni sui rischi, a sottoporre a controllo sanitario la funzione uditiva dei lavoratori esposti ed a munirli dei mezzi di protezione individuali che possono essere classificati in due categorie fondamentali:

- mezzi ad inserimento (inserti o tappi);
- cuffie e caschi.

Negli ambienti scolastici la soglia di 80 dBA, di norma, può essere superata solo in alcune officine e laboratori dove si svolgono attività pratiche con le macchine utensili o con apparecchiature ed attrezzature particolari.

Principali riferimenti normativi

- DLgs 81/08, integrato dal DLgs 106/09 Titolo VIII, artt. 180 – 198

LA SEGNALETICA

La segnaletica nei luoghi di lavoro deve avere caratteristiche precise ed essere conforme a quanto indicato nel DLgs 81/08, integrato dal DLgs 106/09, che attua le prescrizioni minime della direttiva CEE 92/58: la segnaletica, infatti, deve risultare armonizzata con quella di tutti i paesi membri. La segnaletica negli edifici pubblici è di competenza dell'ente proprietario dell'immobile, tuttavia il "datore di lavoro" è comunque responsabile di una sua errata disposizione, di eventuali carenze dovute per es. a danneggiamenti, e dal fatto che non rispecchi le indicazioni normative. I segnali, a seconda del tipo di messaggio che devono trasmettere, si differenziano per:

- colore
- forma
- dimensioni

Principali riferimenti normativi

- DLgs 81/08, integrato dal DLgs 106/09, Allegato XXV

Colore Significato o scopo Indicazioni e precisazioni Segnali

Segnali di divieto Atteggiamenti pericolosi.

ROSSO: Segnali di divieto - Pericolo – Allarme - Materiali e attrezzature antincendio.

GIALLO o Giallo-arancio: Segnali di avvertimento.

AZZURRO: Segnali di prescrizione.

VERDE Segnali di salvataggio o di soccorso.

Principali riferimenti normativi

- DLgs 81/08, integrato dal DLgs 106/09, Allegato XXV

IL LAVORO D'UFFICIO

I rischi in questo tipo di attività sono piuttosto limitati e possono essere riassunti in tre categorie:

- 1) rischi dovuti agli impianti elettrici;
- 2) rischi dovuti a carenze strutturali;
- 3) rischi dovuti alle condizioni igienico ambientali e organizzative.

Rischi dovuti agli impianti elettrici

Nonostante negli uffici sia presente tutta una serie di attrezzature, il rischio elettrico è sicuramente limitato ed è risolvibile con l'applicazione dei criteri di sicurezza degli impianti di tipo generale (Legge 248/05 e DM 37/08 – Norme CEI e CEI EN).

Rischi dovuti a carenze strutturali

Appartengono a tale categoria i rischi connessi a:

- altezza dei soffitti;
- numero di porte e uscite;
- rapporto superficie/finestre;
- ingombri ed ostacoli;
- soppalchi (uso e stabilità);
- luci;
- pareti attrezzate (ingombri ed uscite);
- scaffalature.

Riteniamo opportuno soffermarci su due attività del lavoro d'ufficio per i fattori di rischio che esse comportano:

- la movimentazione manuale dei carichi;
- l'utilizzo delle scaffalature.

Movimentazione manuale dei carichi

Il carico massimo dipende dalle operazioni da compiere; in ogni caso dovrebbe essere inferiore ai 30 Kg (si consiglia 25 - 30 Kg per gli uomini e 10 - 15 Kg per le donne), poco ingombrante e facile da afferrare, equilibrato, maneggiato in modo da non richiedere torsioni e inclinazioni del tronco che potrebbero comportare lesioni per il lavoratore.

Scaffalature

Le scaffalature presentano i seguenti rischi:

- crollo e ribaltamento;
- caduta di materiale dall'alto;
- caduta dell'operatore.

Per evitare tali inconvenienti, bisogna fissare saldamente lo scaffale alle pareti (gli scaffali distanti dalle pareti devono essere fissati al soffitto ed al pavimento), rispettare la portata dei vari ripiani, evitare sporgenze di materiali e, per accedere ai vari ripiani, utilizzare le apposite scale a castello.

In tutti gli uffici devono essere disponibili adeguati sistemi e dispositivi antincendio.

RISCHI PER IL PERSONALE AUSILIARIO

I rischi per il personale ausiliario sono connessi all'utilizzo delle macchine e delle attrezzature d'ufficio (fotocopiatrici, taglierine ecc.), delle macchine lavapavimenti ed all'uso di sostanze detergenti. Le attrezzature devono essere utilizzate in totale conformità a quanto contenuto nelle istruzioni d'uso: in caso di guasto è vietato qualsiasi intervento improvvisato; eventuali piccole manutenzioni vanno effettuate **esclusivamente a macchina spenta e dopo aver staccato i contatti elettrici**.

Particolari accorgimenti devono essere tenuti nell'utilizzo delle macchine lavapavimenti che presentano concreti rischi di natura elettrica. Per questo motivo è necessario utilizzare le seguenti misure preventive:

- operare con scarpe munite di suole di gomme e con guanti di gomma in buono stato di conservazione;
- avviare la macchina solo dopo aver predisposto il collegamento elettrico;
- evitare di intervenire direttamente su guasti o mal funzionamenti (che vanno sempre segnalati al Capo d'istituto);
- evitare di utilizzare la macchina in presenza di altro personale.

Analoghe precauzioni devono essere messe in atto nell'utilizzo delle sostanze detergenti che possono provocare disturbi alla pelle o al sistema respiratorio; in particolare è indispensabile osservare le seguenti prescrizioni:

- leggere attentamente l'etichetta ed eseguire le istruzioni per l'uso e le indicazioni in essa contenute;
- utilizzare sempre guanti di gomma in perfetto stato di conservazione;
- utilizzare scarpe con suole antisdrucciolo.

Nel caso di utilizzo di sostanze volatili che possono provocare irritazioni alla cute, agli occhi o all'apparato respiratorio è necessario utilizzare gli appositi dispositivi di protezione (occhiali e mascherine).

I LABORATORI SCOLASTICI

Ciascun docente è un esperto della materia di insegnamento e quindi, in qualità di esperto, deve essere a conoscenza dei rischi e dei pericoli presenti nei vari ambienti: quindi è anche suo compito individuarli, identificarli, segnalarli e proporre i rimedi adeguati per rimuoverli.

I locali nei quali sono situati i laboratori devono essere idonei ad ospitare le apparecchiature e le lavorazioni previste. L'accesso a tali locali deve essere consentito solo ai docenti che li usano.

La conduzione dei laboratori scolastici è affidata ai docenti che, secondo pareri accreditati, si identificano con le figure dei dirigenti o dei preposti previste dall'art. 2 del DLgs 81/09, integrato dal DLgs 106/09. Per questo motivo è facile dedurre che sui docenti grava una parte degli obblighi previsti dal citato articolo in relazione alle misure di sicurezza da adottare in tali luoghi; inoltre è altresì deducibile che anche essi siano soggetti alle sanzioni previste dagli artt. 55 e 56 del decreto in parola. Viene di seguito riportato il regolamento di utilizzo dei laboratori.

Accesso ai laboratori

I laboratori, le aule speciali, la palestra ecc. sono locali nei quali sono presenti macchine, attrezzature, strumentazioni varie. L'utilizzo di questi ambienti, quindi, pone alcuni limiti derivanti dal fatto che le attrezzature devono essere utilizzate correttamente perché possono essere danneggiate o possono essere fonte di pericolo per gli utenti e, dall'altra parte, la presenza di strumenti anche di piccole dimensioni, che vengono posti a carico del docente responsabile del laboratorio, impone alcune cautele.

L'accesso ai locali prima citati pertanto è disciplinato come segue:

- nessun docente deve possedere chiavi dei locali, il compito di apertura e di chiusura degli stessi è affidato al personale ausiliario;
- i docenti che li utilizzano per normali ore di lezione, in tali ore possono accedervi senza nessuna formalità;
- i docenti i cui insegnamenti non prevedono l'utilizzo di determinati laboratori possono accedervi dietro autorizzazione del preside o del docente responsabile del laboratorio;
- agli alunni non è consentito l'accesso ai laboratori se non sono accompagnati da un docente.

Norme di carattere generale

Tutti i docenti che utilizzano i laboratori, le aule speciali, la palestra ecc. (e quindi non solo i responsabili) sono tenuti ad utilizzare le attrezzature in maniera corretta e sono responsabili di danni che possono essere causati agli allievi o a sé stessi per l'inosservanza delle norme di sicurezza previste per ciascun laboratorio sulle quali ciascun docente ha l'obbligo di documentarsi. In particolare i docenti devono soffermare l'attenzione sui comportamenti che devono essere assolutamente vietati: nei laboratori è assolutamente vietato correre, mangiare, bere, e fare scherzi di qualsiasi genere. L'inosservanza di queste elementari norme di cautela può causare danni ed incidenti.

Ricordando che l'utilizzo dei luoghi di lavoro ha come riferimento normativo il DLgs 81/08, integrato dal DLgs 106/09, Titolo II, artt. 62 – 67, Allegato IV, si tracciano ora a grandi linee, laboratorio per laboratorio, quelli che sono gli obblighi dei docenti per realizzare i principi prima enunciati.

ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE FISICA

I fattori di rischio nella pratica dell'Educazione fisica sono costituiti essenzialmente da: uso degli attrezzi; attività a corpo libero; giochi di squadra.

L'azione impropria, non corretta, eseguire esercizi con grado di difficoltà superiore alle proprie capacità, può causare infortunio sia per caduta (urto contro il suolo) sia per urto contro attrezzi (fissi o mobili). E' sufficiente, quindi, ai fini della sicurezza, valutare la propria forza, usare prudenza ed attenersi alle regole e istruzioni impartite dal docente.

Eliminazione/riduzione dei rischi (Regole da far rispettare agli alunni)

Al fine di eliminare o ridurre situazioni a rischio e per tutelare la salute degli allievi nelle attività che si svolgono durante le ore di Educazione fisica sia in palestra sia negli spazi esterni è necessario che i docenti educino gli alunni alle seguenti regole:

- **attendere sempre l'arrivo dell'insegnante** prima di iniziare l'attività e lavorare solo in sua presenza seguendo con attenzione le indicazioni;
- **utilizzare sempre un abbigliamento idoneo** (tuta da ginnastica, scarpe ginniche con suole antisdrucchio che devono essere calzate in modo corretto, usare eventuali protezioni tipo ginocchiere ecc.);
- **informare sempre il docente in merito al proprio stato di salute** segnalando immediatamente condizioni di malessere anche momentaneo;
- **iniziare sempre l'attività con adeguati esercizi di avviamento alla pratica sportiva (riscaldamento);**
- **lavorare in modo ordinato** utilizzando solo l'attrezzatura e gli spazi necessari;
- **riporre sempre gli attrezzi** al termine dell'attività evitando che rimangano sul terreno intralciando le successive esercitazioni;
- **evitare di sovraffaticarsi** attuando adeguati momenti di recupero sia durante le diverse esercitazioni sia al termine delle lezioni;
- non utilizzare le attrezzature **senza l'autorizzazione** e la supervisione del docente;
- **evitare il sovraffollamento in palestra** limitando l'accesso ad un massimo di due classi.

I docenti di Educazione fisica, inoltre:

- forniranno agli alunni indicazioni precise prima di far svolgere attività che possano comportare particolari rischi;

- eviteranno di far eseguire esercizi o pratiche sportive che trascendano le reali possibilità di ciascun allievo;
- valuteranno l'opportunità di richiedere certificato medico, attestante l'idoneità alla pratica sportiva, prima di sottoporre gli alunni ad allenamenti particolarmente gravosi o di impegnarli in attività agonistiche, anche a livello di Istituto.

NORME ELEMENTARI DI PRONTO SOCCORSO

In caso di infortunio o malore di una persona che a qualsiasi titolo si trova a scuola è necessario attenersi alle seguenti indicazioni:

1) **Il personale che si accinge a prestare soccorso deve indossare sempre i guanti protettivi.**

2) Le ferite, contusioni o abrasioni ritenute con sicurezza di lieve entità possono essere trattate con i prodotti contenuti nelle cassette di pronto-soccorso presenti in vari locali della scuola.

3) Le ferite, i traumi e le distorsioni di media entità possono essere trattati in un primo momento con i mezzi di pronto-soccorso in dotazione della scuola, ma, subito dopo si dovrà provvedere ad inviare l'infortunato al pronto-soccorso dell'ospedale. In tal caso, al trasporto si può provvedere con un automezzo privato solo se qualcuno del personale si offre volontariamente; in mancanza di persone disponibili **bisognerà rivolgersi al servizio di auto-ambulanze.**

4) In caso di malore con perdita di sensi o di trauma grave o comunque ritenuto tale, ci si limiterà a posizionare l'infortunato in un modo più comodo, evitando di sollevarlo dalla posizione sdraiata e contemporaneamente bisogna provvedere immediatamente a far intervenire un'ambulanza.

5) In attesa dell'arrivo dell'ambulanza, gli interventi di soccorso dovranno essere messi in atto **da coloro che possiedono accertate competenze in materia acquisite attraverso specifici corsi di formazione.**

In tutti i casi sopra elencati è necessario avvisare immediatamente il capo d'Istituto o chi ne fa le veci.

Per quanto riguarda gli alunni, in tutti i casi in cui si ricorre al trasporto al pronto soccorso, bisognerà avvisare le famiglie; tale compito è assegnato alla segreteria.

OBBLIGO DI DENUNCIA DEGLI INFORTUNI

In caso di infortunio, la relativa denuncia deve essere effettuata in tempi estremamente ristretti, per questo motivo i lavoratori sono tenuti ad attenersi scrupolosamente a quanto previsto dall'art. 52 del DPR 1124/65 che si riporta nelle sue parti essenziali.

art. 52

Il lavoratore è obbligato a dare **immediata** notifica di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se ritenuto di lieve entità, al proprio datore di lavoro.

.....

La mancata comunicazione di quanto sopra, oltre a privare il lavoratore dell'indennità per l'infortunio, lo espone ad una sanzione pecuniaria piuttosto onerosa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Marco Gorini

Firma autografata sostituita a mezzo stampa
ai sensi art.3 c2 D.L.vo 39/1993